

**Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con deliberazioni 566/2014/R/EEL, 578/2014/R/EEL, 852/2017/R/EEL e 558/2020/R/EEL**

**DELIBERAZIONE 20 GIUGNO 2014  
301/2014/R/EEL**

**DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER L'APPROVVIGIONAMENTO A TERMINE DELLE  
RISORSE ELETTRICHE INTERROMPIBILI E PROROGA SEMESTRALE DEI CONTRATTI  
VIGENTI**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 20 giugno 2014

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche ed integrazioni;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2006, n. 289/06 come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 289/06);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2010, ARG/elt 187/10 come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 187/10)
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 634/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 634/2013/R/eel);
- il documento per la consultazione 27 dicembre 2013, 642/2013/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 642/2013/R/eel);
- il Codice di trasmissione e dispacciamento predisposto e mantenuto dalla società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) ai sensi del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: il Codice di Rete).

## CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 30, comma 18, della legge 99/09 prevede che l'Autorità definisca i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara al ribasso, cui partecipano esclusivamente le società utenti finali;
- con la deliberazione ARG/elt 187/10, l'Autorità ha recepito le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 18, della legge 99/09 riformando la disciplina dei servizi di interrompibilità istantanea e di emergenza per il triennio 2011-2013 e confermando la disciplina dei servizi di interrompibilità con preavviso di cui al TITOLO 3 della deliberazione 289/06 tuttora in vigore;
- con la deliberazione 634/2013/R/eel, l'Autorità:
  - ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di uno o più provvedimenti aventi ad oggetto la definizione di una nuova disciplina dei servizi di interrompibilità che entri in vigore dal 1 luglio 2014;
  - ha prorogato fino al 30 giugno 2014 la scadenza dei vigenti contratti plurimensili di interrompibilità istantanea e di emergenza, fatto salvo il diritto del titolare di recedere unilateralmente non oltre il 10 gennaio 2014;
  - ha previsto che Terna continuasse a svolgere aste mensili per l'approvvigionamento dei servizi di interrompibilità istantanea e di emergenza per i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno dell'anno 2014 ai sensi del Regolamento approvato dall'Autorità;
- con il documento per la consultazione 642/2013/R/eel, l'Autorità ha espresso i propri orientamenti sulla riforma della disciplina dei servizi di interrompibilità istantanea e di emergenza vigente sino al 31 dicembre 2013;
- le osservazioni pervenute dagli operatori sugli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 642/2013/R/eel si sono focalizzate sui seguenti elementi:
  - a. tempi di implementazione della nuova disciplina e durata del transitorio;
  - b. approvvigionamento dei servizi di interrompibilità per aree geografiche o per specifici profili temporali;
  - c. articolazione delle procedure concorsuali;
  - d. approvvigionamento di quota parte del fabbisogno annuale su base pluriennale a fronte di una riduzione del premio di riserva;
  - e. corrispettivi da versare a Terna per riacquistare temporaneamente o definitivamente la potenza contrattualizzata in esito alle procedure concorsuali;
  - f. divieto di riacquisto della potenza contrattualizzata nel primo anno per il prodotto triennale e nel primo mese per il prodotto annuale;
  - g. pagamento del corrispettivo mensile al netto della parte variabile a titolo di acconto;
  - h. coordinamento dei limiti massimi mensili alle ore di manutenzione (di seguito: tetti mensili) col limite massimo annuale alle ore di manutenzione (di seguito: tetto annuale);
- con riferimento ai tempi di implementazione della nuova disciplina e alla durata del transitorio (cfr. lettera a) sono state evidenziate le seguenti criticità: da un lato, Terna stima in almeno 6 mesi dall'emanazione della nuova disciplina dei servizi

di interrompibilità i tempi per l'implementazione dei nuovi sistemi di aggiudicazione e di *settlement* nonché per la piena automazione dei processi; dall'altro, la maggioranza degli operatori propone di prorogare di ulteriori 6 mesi – cioè sino al 31 dicembre 2014 - la scadenza dei vigenti contratti plurimensili così da evitare le criticità derivanti dalla gestione delle ore di indisponibilità che insorgerebbero ove si organizzasse una procedura concorsuale per l'aggiudicazione di un prodotto di durata pari al secondo semestre 2014. Infatti, ove le ore di indisponibilità associate al prodotto semestrale fossero poste pari a metà delle ore di indisponibilità associate al prodotto annuale, ciò causerebbe rilevanti problemi alle imprese industriali, essendo il secondo semestre caratterizzato da tre mesi - luglio, agosto e dicembre - nei quali si concentrano tipicamente e inevitabilmente le manutenzioni dei loro impianti;

- per quanto concerne l'approvvigionamento dei servizi di interrompibilità per aree geografiche o specifici profili temporali (cfr. lettera b), la maggioranza degli operatori evidenzia che:
  - i. la rideterminazione dei coefficienti mensili per il calcolo della potenza media mensile minima (di seguito: coefficienti mensili) dovrebbe consistere nella mera rimodulazione dei medesimi tale da assicurare l'invarianza della somma dei coefficienti mensili sull'anno solare;
  - ii. in caso di assegnazione di prodotti pluriennali, il mutamento dei coefficienti mensili su base annuale rappresenterebbe un significativo mutamento del prodotto e, pertanto, non dovrebbe essere consentita;
- con riferimento all'articolazione delle procedure concorsuali (cfr. lettera c), la segmentazione in aste pluriennali, annuali e infrannuali è largamente condivisa dagli operatori come strumento per favorire l'assunzione di impegni su orizzonti di medio-lungo periodo e per incrementare le opportunità di aggiustamento dei suddetti impegni. Una parte degli operatori ritiene che le bande mensili dovrebbero essere appannaggio esclusivo degli aggiudicatari di prodotti pluriennali e annuali onde evitare effetti speculativi;
- per quanto attiene l'approvvigionamento di quota parte del fabbisogno annuale su base pluriennale a fronte di una riduzione del premio di riserva (cfr. lettera d), la maggioranza degli operatori dissente dall'ipotesi di applicare un premio di riserva per le procedure concorsuali pluriennali inferiore a quello applicato per le procedure concorsuali annuali e ritiene che la quota parte del fabbisogno annuale da approvvigionare su base pluriennale debba essere prossima o pari al 100%;
- in merito ai corrispettivi da versare a Terna per riacquistare temporaneamente o definitivamente la potenza contrattualizzata in esito alle procedure concorsuali (cfr. lettera e), gli operatori rimangono silenziosi o si dichiarano favorevoli all'applicazione dei medesimi per disincentivare condotte speculative;
- con riferimento al divieto di riacquisto della potenza contrattualizzata nel primo anno per il prodotto triennale e nel primo mese per il prodotto annuale (cfr. lettera f), un operatore evidenzia la sproporzione di tali divieti in termini di durata relativa (ossia del rapporto fra durata del divieto e durata del prodotto);
- per quanto concerne il pagamento del corrispettivo mensile al netto della parte variabile a titolo di acconto (cfr. lettera g), la maggioranza degli operatori ritiene che debba essere concessa al singolo assegnatario la facoltà di optare per il pagamento mensile o annuale della parte variabile previa valutazione di Terna della sua affidabilità sotto il profilo creditizio;

- in merito al coordinamento dei tetti mensili col tetto annuale (lettera h), un operatore osserva che l'introduzione di tetti mensili ostacolerebbe la normale attività d'impresa nelle fisiologiche esigenze di manutenzione straordinaria/ordinaria degli impianti.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- per quanto evidenziato da Terna e dagli operatori sussiste un'oggettiva esigenza di proroga per ulteriori sei mesi, ossia fino al 31 dicembre 2014, della scadenza dei vigenti contratti plurimensili, fatto salvo il diritto del titolare di recedere unilateralmente (cfr. lettera a);
- il nuovo sistema di corrispettivi da versare a Terna per riacquistare temporaneamente o definitivamente la potenza contrattualizzata in esito alle procedure concorsuali (cfr. lettera e) potrebbe comportare l'esigenza di predisporre un sistema di garanzie secondo criteri definiti dall'Autorità;
- l'Autorità ha già confermato (seppure implicitamente) la vigente disciplina dei servizi di interrompibilità con preavviso in quanto assicura l'abilitazione al Mercato per il Servizio di Dispacciamento (di seguito: MSD) alle unità di consumo interrompibili con preavviso che ne facciano richiesta, ai fini dell'offerta di servizi che tali unità, per le caratteristiche tecniche che le contraddistinguono, possono offrire in concorrenza con le unità di produzione;
- ove la nuova disciplina dei servizi di interrompibilità istantanea e di emergenza non fosse approvata entro la fine del mese di giugno, Terna non sarebbe materialmente in condizione di assicurare l'organizzazione delle nuove procedure concorsuali in tempi coerenti con l'obiettivo di assegnare prodotti triennali afferenti l'intero triennio 2015-2017 e prodotti annuali afferenti l'intero anno 2015;
- gli eventuali nuovi indirizzi del Parlamento o del Governo potrebbero verosimilmente essere recepiti in sede di approvazione degli schemi di regolamento delle procedure concorsuali e degli schemi di contratto standard predisposti da Terna; in tale sede, pertanto, potranno essere valutati eventuali adeguamenti della nuova disciplina che si rendessero necessari, in tempo utile da non pregiudicare l'avvio della medesima disciplina a decorrere dal 1 gennaio 2015;
- mediante la facoltà di riacquisto in modo definitivo della potenza interrompibile istantaneamente o di emergenza, il soggetto che si era impegnato a offrire il servizio di interrompibilità può sciogliersi unilateralmente da tale impegno; la regolazione del corrispettivo dovuto a Terna per l'esercizio di tale facoltà tiene conto, da un lato, dell'importanza del servizio di interrompibilità istantanea e di emergenza ai fini della sicurezza del sistema, dall'altro lato, dell'esigenza di copertura dei costi sostenuti da Terna per approvvigionarsi della capacità necessaria a rimpiazzare la capacità riacquistata dal suddetto soggetto;
- tali interessi di pubblica rilevanza (sicurezza del sistema ed economicità del servizio), sottesi alla predetta regolazione del corrispettivo, potrebbero essere frustrati da condotte improprie volte a ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto da parte di Terna, le quali determinerebbero un danno potenzialmente rilevante per il sistema. Il pagamento del corrispettivo per l'esercizio della facoltà di riacquisto in modo definitivo della potenza interrompibile istantaneamente o di emergenza potrebbe infatti essere eluso qualora il soggetto che si era impegnato a

offrire il servizio di interrompibilità ponga in atto uno degli inadempimenti per i quali è prevista la risoluzione di diritto del contratto; in questi ultimi casi, infatti, non sono attualmente previste, né nella regolazione, né nei contratti standard predisposti da Terna, adeguate clausole penali

**RITENUTO CHE:**

- sia fondata la proposta degli operatori di mantenere immutati i coefficienti mensili nel corso di un triennio almeno per il prodotto triennale (cfr. lettere b e i); e che, anzi, sia razionale che i coefficienti mensili rimangano immutati nel corso del triennio per tutti i prodotti (ossia anche quelli annuali e infrannuali) al fine di assicurare la negoziazione e rinegoziazione di prodotti omogenei, fermo restando la facoltà di Terna di rivedere i coefficienti mensili per il seguente triennio;
- non vi sia ragione, invece, di pretendere l'invarianza della somma dei coefficienti mensili sull'anno solare (cfr. lettere b e ii); ove tale somma aumenti rispetto al triennio uscente, gli operatori potrebbero infatti rifletterne i costi sui premi offerti nelle procedure concorsuali organizzate per il triennio entrante;
- non sussistano ragioni sufficienti per restringere la partecipazione alle procedure concorsuali mensili agli aggiudicatari di prodotti pluriennali, annuali o infrannuali con inevitabili effetti restrittivi sulla concorrenza (cfr. osservazioni alla lettera c): sia i controlli preventivi effettuati per l'abilitazione al servizio (certificazione, collaudo etc.), che le penali applicate in caso di mancata prestazione del servizio sono infatti uniformi per tutti i partecipanti e tutti i prodotti;
- non sia prudente approvvigionare il 100% del fabbisogno annuale su base pluriennale (cfr. osservazioni alla lettera d), specie in assenza di una previa valutazione dei costi opportunità di implementazione di misure alternative di efficacia equivalente all'approvvigionamento di potenza interrompibile istantaneamente o di emergenza; rispetto a tale profilo, peraltro, nessuno degli operatori nell'ambito della consultazione ha fornito elementi di supporto utili e attendibili;
- la proposta avanzata in sede di consultazione circa il riconoscimento di una facoltà di optare per il pagamento mensile o annuale della parte variabile (cfr. osservazioni alla lettera g), posto che Terna valuti l'assegnatario affidabile sotto il profilo creditizio, non risponda all'esigenza di mitigare, tramite la regolazione annuale della parte variabile, almeno parte del rischio creditizio gravante sul sistema elettrico;
- sia opportuno riconsiderare – rispetto a quanto proposto in consultazione – le durate relative dei divieti di riacquisto per i prodotti pluriennali, annuali e infrannuali;
- i tetti mensili non ostacolino la normale attività di impresa nelle fisiologiche esigenze di manutenzione straordinaria/ordinaria degli impianti poiché la loro violazione, nell'ipotesi in cui sia rispettato il tetto annuale, non implica il rigetto da parte di Terna della richiesta di effettuare la manutenzione dell'impianto bensì implica esclusivamente un differimento del pagamento del servizio in sede di conguaglio annuale;
- l'esercizio della facoltà di riacquisto temporaneo (cosiddetti rilasci) senza l'apposizione di congrue limitazioni possa essere impropriamente esercitata in sostituzione della facoltà di riacquisto definitivo (cosiddette cessioni).

## **RITENUTO OPPORTUNO:**

- prorogare i vigenti contratti plurimensili fino al 31 dicembre 2014, fatto salvo la facoltà di recesso del titolare, così da evitare le criticità derivanti dalla gestione delle ore di manutenzione degli impianti che insorgerebbero qualora si organizzasse una procedura concorsuale per l'aggiudicazione di un prodotto di durata pari al secondo semestre 2014;
- prevedere che i coefficienti mensili rimangano immutati nel corso del triennio per tutti i prodotti (pluriennali, annuali e infrannuali), fatta salva la facoltà di Terna di ridefinirli per il seguente triennio;
- parificare la durata relativa del divieto di riacquisto per tutti i prodotti fissandola pari a 1/3 (un terzo) della durata del contratto;
- condizionare l'esercizio della facoltà di riacquisto temporaneo al rispetto dei seguenti limiti: la facoltà non deve essere già stata esercitata consecutivamente per 1/6 (un sesto) dei mesi di durata del contratto o già stata esercitata complessivamente per 1/3 (un terzo) dei mesi di durata del contratto;
- prevedere che, in caso di risoluzione del contratto da parte di Terna per inadempimento del soggetto che ha erogato il servizio di interrompibilità istantanea e di emergenza, quest'ultimo sia tenuto a versare a Terna una somma pari al corrispettivo dovuto in caso di esercizio della facoltà di riacquisto in modo definitivo della relativa potenza interrompibile; e che sia peraltro fatto salvo il diritto di Terna di chiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno;
- approvare la nuova disciplina dei servizi di interrompibilità istantanea e di emergenza onde evitare di pregiudicarne l'impresentabilità per l'intero triennio 2015-2017;
- confermare la disciplina dei servizi di interrompibilità con preavviso di cui al TITOLO 3 della deliberazione 289/06;
- recepire gli eventuali indirizzi del Parlamento o del Governo in sede di approvazione del Regolamento e del contratto standard;
- consultare con successivo provvedimento le condizioni e i criteri per la predisposizione di un adeguato sistema di garanzie

## **DELIBERA**

1. di approvare il seguente provvedimento:

### **“TITOLO 1 OGGETTO E DEFINIZIONI**

#### **Articolo 1 *Definizioni***

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, sono adottate le seguenti definizioni:

- **Codice di rete** è il codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete di cui al DPCM 11 maggio 2004;
- **interruzione** è il distacco dalla rete, per un periodo non superiore all'ora, della potenza associata ad un punto di prelievo corrispondente a una risorsa interrompibile istantaneamente. Nel caso di durata dell'interruzione superiore all'ora, la prima ora intera e, successivamente, ogni ulteriore blocco di tre ore di durata verranno considerati come ulteriori interruzioni separate;
- **MSD** è il mercato per il servizio di dispacciamento;
- **MSE** è il Ministero dello Sviluppo Economico;
- **potenza interrompibile istantaneamente** è il valore nominale di potenza interrompibile istantaneamente la cui disponibilità è ceduta a Terna nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al presente provvedimento;
- **potenza media mensile prelevata** è la media dei prelievi orari di ciascun mese al netto delle ore di attivazione della interruzione istantanea e delle ore incluse nei periodi di manutenzione;
- **premio di riserva** è il premio massimo, espresso in euro/MW/anno, riconoscibile a 1 MW/anno di potenza interrompibile istantaneamente in esito alle procedure concorsuali;
- **quantità massima di potenza interrompibile approvvigionabile** è la quantità massima di potenza interrompibile istantaneamente, espressa in MW/anno, approvvigionabile per premi non superiori al premio di riserva in esito alle procedure concorsuali;
- **risorse interrompibili istantaneamente** sono le risorse in grado di garantire l'interruzione istantanea dei prelievi di energia elettrica nel rispetto della normativa vigente e secondo requisiti e prestazioni minime definite da Terna;
- **risorse interrompibili con preavviso** sono le risorse in grado di garantire l'interruzione con preavviso dei prelievi di energia elettrica nel rispetto della normativa vigente e secondo requisiti e prestazioni minime definite da Terna;
- **Terna** è la società Terna S.p.a.
- **valore netto delle transazioni** è la differenza fra il valore complessivo della domanda aggregata di potenza interrompibile istantaneamente soddisfatta e il valore complessivo dell'offerta aggregata di potenza interrompibile istantaneamente accettata;
- **VPINF** è un valore, espresso in €/MW, pari al VINF (€/MWh) di cui alla deliberazione 111/06 moltiplicato per un'ora (h);
- **potenza effettivamente distaccata** è la potenza misurata al momento dell'invio del comando di distacco;
- **Voff** è il prezzo offerto, espresso in €/MW, dai soggetti selezionati nell'ambito delle procedure concorsuali finalizzate all'approvvigionamento di risorse interrompibili, da applicarsi, in corrispondenza di ogni interruzione, alla potenza effettivamente distaccata.

## Articolo 2

### *Oggetto*

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina le procedure di approvvigionamento a termine da parte di Terna di risorse interrompibili istantaneamente con efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2015.

## **TITOLO 2**

### **SERVIZIO DI INTERROMPIBILITÀ Istantanea**

#### **Articolo 3**

##### *Caratteristiche dei servizi di interrompibilità istantanea*

- 3.1 Con riferimento ai servizi di interrompibilità istantanea, il Codice di Rete definisce:
- a) i requisiti minimi tecnici e funzionali per l'abilitazione delle risorse interrompibili istantaneamente;
  - b) le prestazioni minime contrattuali che le risorse interrompibili istantaneamente sono tenute ad assicurare a Terna.
- 3.2 I requisiti minimi tecnici e funzionali di cui al comma 3.1 includono almeno:
- a) la taglia minima d'impianto per singolo punto di prelievo;
  - b) il tempo massimo entro il quale il carico afferente uno specifico impianto deve essere interrotto a fronte della ricezione del telesegnale di Terna,;
  - c) l'asservimento dell'impianto a un apparato che assicuri la ricezione del telesegnale di Terna e la conseguente interruzione automatica del carico con la massima affidabilità;
  - d) la certificazione e il collaudo dell'impianto e dell'apparato secondo procedure definite da Terna.
- 3.3 Le prestazioni minime contrattuali di cui al comma 3.1 includono almeno:
- a) per ciascun mese di durata del contratto, l'obbligo che la potenza media mensile prelevata sia non inferiore alla potenza media mensile minima per il medesimo mese. La potenza media mensile minima è pari al prodotto fra:
    - i. la potenza interrompibile istantaneamente e
    - ii. un coefficiente mensile fissato da Terna per ciascun mese dell'anno solare e valido per l'intero triennio di cui ai commi 4.2 e 7.2;
  - b) la fissazione di un limite massimo mensile alle ore di manutenzione dell'impianto (di seguito: tetto mensile) pari all'1,25% delle ore dell'anno. A titolo di acconto mensile, Terna calcola la potenza media mensile prelevata dalle risorse interrompibili istantaneamente escludendo le ore di manutenzione dell'impianto sino a esaurimento del tetto mensile. Nel mese in esame, il tetto mensile può essere superato a condizione che le ore di manutenzione fruito dall'inizio dell'anno alla fine del mese in esame non eccedano il limite massimo annuale di cui alla lettera c) e fermo restando che, ai fini della remunerazione in acconto, la potenza media mensile prelevata dalle risorse interrompibili istantaneamente è calcolata assumendo un numero di ore di manutenzione pari al più al tetto mensile;
  - c) la fissazione di un limite massimo annuale alle ore di manutenzione dell'impianto (di seguito: tetto annuale) pari al 15% delle ore dell'anno. A titolo di conguaglio annuale, Terna ricalcola la potenza media mensile prelevata dalle risorse interrompibili istantaneamente escludendo le ore di manutenzione dell'impianto sino a esaurimento del tetto annuale;
  - d) per ciascun mese in cui l'obbligo di cui alla lettera a) non risulti soddisfatto, la riduzione del corrispettivo mensile di cui al comma 4.4, lettera b), di competenza del suddetto mese, in misura proporzionale al rapporto tra la potenza media mensile prelevata e la potenza media mensile minima afferenti

il medesimo mese. Al fine di evitare comportamenti speculativi da parte dei titolari di risorse interrompibili istantaneamente, Terna riduce ulteriormente il corrispettivo mensile di cui al comma 4.4, lettera b), nei casi di reiterata inosservanza dell'obbligo di cui alla lettera a), per un importo pari a 2.000 (duemila) €/MW/mese;

- e) la risoluzione del contratto per il servizio di interrompibilità istantanea nei seguenti casi:
    - i. potenza media mensile prelevata inferiore, anche per un singolo mese, al 70% della potenza media mensile minima;
    - ii. fallito distacco del carico dell'impianto secondo le prescrizioni tecniche del Codice di Rete;
  - f) l'obbligo, nel caso di risoluzione del contratto ai sensi delle previsioni di cui alla precedente lettera e), di corrispondere una somma pari al corrispettivo di cui al comma 6.3, facendo comunque salvo il diritto di Terna di chiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- 3.4 Terna definisce i coefficienti di cui al comma 3.3 in ragione della differente criticità per la sicurezza del sistema elettrico dell'indisponibilità di potenza interrompibile istantaneamente nei diversi mesi dell'anno solare.

#### **Articolo 4**

##### *Contratti standard per il servizio di interrompibilità istantanea*

- 4.1 Terna si approvvigiona dei servizi di interrompibilità istantanea tramite la stipula di contratti standard con clienti finali titolari di risorse interrompibili selezionate secondo le procedure concorsuali di cui all'Articolo 7.
- 4.2 Ogni tre anni, entro il 30 settembre dell'anno antecedente il nuovo triennio, Terna predispose e trasmette all'Autorità per l'approvazione gli schemi dei contratti standard di cui al comma 4.3 (di seguito: i contratti standard). Qualora l'Autorità non si pronunci entro i successivi 21 (ventuno) giorni, i contratti standard si intendono approvati. L'Autorità approva i contratti standard recependo gli eventuali indirizzi emanati dal Parlamento o dal Governo. Terna pubblica i contratti standard sul proprio sito internet entro 5 (cinque) giorni dall'approvazione dell'Autorità.
- 4.3 Per ciascun triennio, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministro dello Sviluppo Economico, Terna è tenuta a predisporre contratti standard per i seguenti prodotti:
  - a) un prodotto di durata triennale con impegno di potenza profilato secondo i coefficienti mensili pubblicati da Terna (di seguito: prodotto triennale);
  - b) per ogni anno del triennio, un prodotto di durata annuale con impegno di potenza profilato secondo i coefficienti mensili pubblicati da Terna (di seguito: prodotto annuale);
  - c) per ogni anno del triennio, eventuali prodotti di durata pari ai mesi dell'anno successivi al mese di esecuzione delle relative procedure concorsuali con impegni di potenza profilati secondo i coefficienti mensili pubblicati da Terna (di seguito: prodotti infrannuali);
  - d) per ogni anno del triennio, dodici eventuali prodotti di durata mensile (di seguito: prodotti mensili);
  - e) per ogni anno del triennio, eventuali prodotti di durata mensile o trimestrale o, più in generale, plurimensile (di seguito: prodotti mensili o prodotti trimestrali o prodotti plurimensili), con impegni di potenza profilati secondo i coefficienti

mensili pubblicati da Terna, qualora necessari per fronteggiare situazioni di criticità opportunamente documentate.

- 4.4 I contratti standard per il servizio di interrompibilità istantanea prevedono i seguenti diritti e obblighi in capo ai sottoscrittori:
- a) l'obbligo di assicurare a Terna la potenza interrompibile istantaneamente nel rispetto dei requisiti minimi di cui al comma 3.2 e con le prestazioni minime di cui al comma 3.3;
  - b) per ciascun MW di potenza interrompibile istantaneamente, che per il mese oggetto di liquidazione e fatturazione non risulti riacquistato temporaneamente, ai sensi dell'Articolo 5, o definitivamente, ai sensi dell'Articolo 6, il diritto a ricevere da Terna, a titolo di acconto salvo conguaglio annuale, un corrispettivo mensile eventualmente rettificato in applicazione del comma 3.3, pari a 1/12 (un dodicesimo) della differenza fra:
    - i. il premio annuo definito in esito alle procedure concorsuali di cui all'Articolo 7 in cui tale MW è stato originariamente ceduto e
    - ii. il corrispettivo annuo standard di cui alla lettera c);
  - c) il corrispettivo annuo standard è pari al prodotto fra 10 (dieci) interruzioni standard e il VPINF;
  - d) il diritto a ricevere da Terna, a titolo di acconto salvo conguaglio annuale, un corrispettivo mensile pari al prodotto tra:
    - i. il numero di interruzioni accertate da Terna nel mese,
    - ii. il Voff;
    - iii. la potenza effettivamente distaccata;
  - e) la facoltà di riacquistare temporaneamente, nei termini di cui all'Articolo 5, la potenza interrompibile istantaneamente ceduta a Terna in esito alle procedure concorsuali di cui all'Articolo 7;
  - f) la facoltà di riacquistare definitivamente, nei termini di cui all'Articolo 6, la potenza interrompibile istantaneamente ceduta a Terna in esito alle procedure concorsuali di cui all'Articolo 7.

## **Articolo 5**

### *Riacquisto temporaneo della potenza interrompibile istantaneamente*

- 5.1 Il sottoscrittore di un contratto afferente a un prodotto triennale, annuale o, se presente, infrannuale può avvalersi della facoltà di riacquistare temporaneamente, ossia per un periodo pari a un mese, la potenza interrompibile originariamente ceduta a Terna. In tal caso, il riacquisto riguarda la potenza interrompibile contrattualizzata in ordine decrescente di prezzo: nel caso in cui il sito indicato dal sottoscrittore per il riacquisto non disponga di quote di potenza interrompibile che rispettano il vincolo di prezzo più alto, il medesimo sottoscrittore è tenuto ad effettuare uno scambio di quote di potenza interrompibile tra siti nella sua titolarità. Terna rialloca, in base alle proprie esigenze, la potenza interrompibile riacquistata temporaneamente dal sottoscrittore tramite le procedure concorsuali di cui all'ultimo paragrafo del comma 7.3.
- 5.2 La facoltà di cui al comma 5.1 può essere esercitata esclusivamente:
- a) con cadenza mensile,
  - b) con riferimento al singolo mese successivo,
  - c) per l'intero o per una parte della potenza interrompibile istantaneamente e
  - d) a condizione che:

- i. il sottoscrittore ne faccia richiesta nei modi e nei tempi previsti da Terna,
  - ii. l'esercizio di tale facoltà non pregiudichi gli standard di sicurezza del sistema elettrico,
  - iii. siano già trascorsi almeno 1/3 (un terzo) dei mesi di durata del contratto prima dell'esercizio di tale facoltà e
  - iv. tale facoltà non sia già stata esercitata consecutivamente per 1/6 (un sesto) dei mesi di durata del contratto o non sia già stata esercitata complessivamente per 1/3 (un terzo) dei mesi di durata del contratto.
- 5.3 L'esercizio della facoltà di cui al comma 5.1 implica l'obbligo di versare a Terna, per ciascun MW riacquistato, un corrispettivo definito dalla medesima Terna al fine di garantire che il maggior onere sostenuto per l'eventuale riallocazione della potenza oggetto di riacquisto sia attribuito secondo un criterio pro-quota tra tutti i soggetti che hanno contribuito a generare tale maggior onere.

## **Articolo 6**

### *Riacquisto definitivo della potenza interrompibile istantaneamente*

- 6.1 Il sottoscrittore di un contratto afferente a un prodotto triennale, annuale o, se presente, infrannuale può avvalersi della facoltà di riacquistare definitivamente la potenza interrompibile originariamente ceduta a Terna. In tal caso, il riacquisto riguarda la potenza interrompibile contrattualizzata in ordine decrescente di prezzo: nel caso in cui il sito indicato dal sottoscrittore per il riacquisto non disponga di quote di potenza interrompibile che rispettano il vincolo di prezzo più alto, il medesimo sottoscrittore è tenuto ad effettuare uno scambio di quote di potenza interrompibile tra siti nella sua titolarità. Terna rialloca la potenza interrompibile riacquistata definitivamente dal sottoscrittore tramite la prima procedura concorsuale utile, escluse quelle mensili.
- 6.2 La facoltà di cui al comma 6.1 può essere esercitata esclusivamente:
- a) con cadenza mensile,
  - b) con riferimento a tutti i rimanenti mesi di durata del contratto,
  - c) per l'intero o per una parte della potenza interrompibile istantaneamente e
  - d) a condizione che:
    - i. il sottoscrittore ne faccia richiesta nei modi e nei tempi previsti da Terna,
    - ii. l'esercizio di tale facoltà non pregiudichi gli standard di sicurezza del sistema elettrico e
    - iii. siano già trascorsi almeno 1/3 (un terzo) dei mesi di durata del contratto prima dell'esercizio di tale facoltà.
- 6.3 L'esercizio della facoltà di cui al comma 6.1 implica l'obbligo di versare a Terna, per ciascun MW riacquistato, un corrispettivo definito dalla medesima Terna al fine di garantire che il maggior onere sostenuto per l'eventuale riallocazione della potenza oggetto di riacquisto sia attribuito secondo un criterio pro-quota tra tutti i soggetti che hanno contribuito a generare tale maggior onere.

## **Articolo 7**

### *Procedure concorsuali per l'approvvigionamento dei servizi di interrompibilità istantanea*

- 7.1 Terna si approvvigiona dei servizi di interrompibilità istantanea tramite procedure concorsuali trasparenti e non discriminatorie conformi alle condizioni e ai criteri di cui al presente articolo.
- 7.2 Ogni tre anni, entro il 30 settembre dell'anno antecedente il nuovo triennio, Terna predispone e trasmette all'Autorità per l'approvazione uno schema di regolamento delle procedure concorsuali di cui al comma 7.3 (di seguito: il Regolamento). Qualora l'Autorità non si pronunci entro i successivi 21 (ventuno) giorni, il Regolamento si intende approvato. L'Autorità approva il Regolamento recependo gli eventuali indirizzi emanati dal Parlamento o dal Governo. Terna pubblica il Regolamento sul proprio sito internet entro 5 (cinque) giorni dall'approvazione dell'Autorità.
- 7.3 Per ciascun triennio, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministro dello Sviluppo Economico, Terna è tenuta a organizzare:
- a) una procedura per l'approvvigionamento del prodotto triennale, da tenersi entro il mese di dicembre dell'anno antecedente il triennio;
  - b) per ogni anno del triennio, una procedura per l'approvvigionamento del prodotto annuale, da tenersi entro il mese di dicembre dell'anno antecedente quello oggetto di contrattualizzazione;
  - c) per ogni anno del triennio, eventuali procedure per l'approvvigionamento dei prodotti infrannuali;
  - d) per ogni anno del triennio, eventuali procedure per l'approvvigionamento di prodotti mensili e/o di prodotti trimestrali e/o di prodotti plurimensili, qualora necessari per fronteggiare situazioni di criticità opportunamente documentate.
- Nel caso in cui i sottoscrittori di contratti standard afferenti prodotti triennali, annuali o infrannuali esercitino la facoltà di cui all'Articolo 5, Terna può riallocare parzialmente o integralmente la medesima potenza in base alle proprie esigenze attraverso procedure per l'approvvigionamento di prodotti mensili.
- 7.4 Per ciascuna procedura concorsuale, Terna costruisce una curva di domanda aggregata di potenza interrompibile istantaneamente (di seguito: curva di domanda aggregata) secondo i criteri di cui al comma 7.5 e una curva di offerta aggregata di potenza interrompibile istantaneamente (di seguito: curva di offerta aggregata) secondo i criteri di cui al comma 7.6.
- 7.5 Terna costruisce una curva di domanda aggregata anelastica al premio secondo i parametri di cui all'Articolo 8. La curva di domanda aggregata è opportunamente traslata per la quantità di potenza interrompibile da riallocare a causa dell'esercizio delle facoltà di cui all'Articolo 5 e all'Articolo 6 e per la quantità di potenza interrompibile già approvvigionata da Terna nelle procedure concorsuali antecedenti.
- 7.6 Terna costruisce una curva di offerta aggregata impilando secondo l'ordine di merito economico le offerte di potenza interrompibile istantaneamente formulate dai titolari di risorse interrompibili secondo i criteri fissati dal Regolamento.
- 7.7 Al sottoscrittore di un contratto standard afferente un prodotto triennale o annuale, il cui contratto sia stato oggetto di risoluzione ai sensi del comma 3.3, lettera e), è inibita la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 7.3, lettera c), organizzate nell'anno in cui si è verificata la risoluzione.

- 7.8 Ai fini dell'esecuzione delle procedure concorsuali di cui al comma 7.3, Terna predispone e aggiorna un algoritmo di selezione delle offerte e fissazione del premio riconosciuto alle offerte accettate che rispetti i seguenti requisiti:
- a) selezionare le offerte tramite un'asta al ribasso a premio marginale;
  - b) massimizzare il valore netto delle transazioni;
  - c) riconoscere alle offerte accettate un premio pari al minimo costo del soddisfacimento di un incremento unitario della domanda aggregata ma non superiore al premio di riserva fissato dall'Autorità.

### **Articolo 8**

#### *Premio di riserva e Quantità massima approvvigionabile*

- 8.1 Ai fini della costruzione della curva di domanda di cui al comma 7.5 e dell'algoritmo di cui al comma 7.8, il premio di riserva per l'assegnazione di capacità interrompibile e la quantità massima di potenza interrompibile approvvigionabile coincidono con quelle individuate dal Ministro dello Sviluppo Economico con i propri indirizzi.

### **Articolo 9**

#### *Disposizioni transitorie*

- 9.1 Transitoriamente, fino alla fine del 2018, il corrispettivo mensile di cui al comma 4.4, lettera d), è pari al prodotto tra:
- i. il numero di interruzioni accertate da Terna nel mese,
  - ii. il VPINF,
  - iii. la potenza interrompibile contrattualizzata, eventualmente rettificato in applicazione del comma 3.3.
2. di modificare il Codice di Rete per implementare quanto previsto al punto 1 entro il 31 dicembre 2014;
  3. di modificare il Codice di Rete per una piena e migliore implementazione di quanto previsto al TITOLO 3 della deliberazione 289/06 solo a valle dell'emanazione di un successivo provvedimento dell'Autorità avente ad oggetto la revisione del mercato per il servizio di dispacciamento ai fini della selezione e remunerazione dei servizi di flessibilità;
  4. di prevedere la proroga fino al 31 dicembre 2014 della scadenza dei vigenti contratti plurimensili, fatto salvo il diritto del titolare di recedere unilateralmente non oltre il 24 giugno 2014; il recesso ha effetto dal 1 luglio 2014;
  5. di prevedere che, relativamente alla proroga di cui al punto 4, vengano riproporzionati su sei mesi i seguenti parametri contrattuali riferiti all'anno: numero massimo di ore di indisponibilità e numero di interruzioni standard;
  6. di prevedere che le ore di indisponibilità tengano conto di eventuali quantitativi residui non utilizzati relativi al primo semestre dell'anno 2014;

7. di prevedere che la regolazione del corrispettivo variabile in funzione del numero di interruzioni effettuate nel periodo di proroga per i siti contrattualizzati alla data del 31 dicembre 2014 sia effettuata entro il 31 marzo 2015;
8. di prevedere che Terna continui a svolgere aste mensili con validità per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre novembre e dicembre dell'anno 2014 ai sensi del vigente Regolamento approvato dall'Autorità;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico ed alla società Terna;
10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

20 giugno 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*